

Bari, 13 maggio 2013

Egregio Sig.
Direttore del Dipartimento di
Ingegneria Civile Ambientale del
Territorio Edile e di Chimica del
Politecnico di Bari
Prof. Ing. Antonio Castorani
Via E. Orabona 4
70125 – BARI

Racc. a.r.

Anticipata via fax al n. +39 080 5963414

Oggetto: procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della Convenzione attuativa stipulata con la SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari. INVITO E DIFFIDA.

In nome e per conto dell'ORDINE REGIONALE DEI GEOLOGI DELLA PUGLIA, con sede in Bari, via Junipero Serra 19, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, dott. geol. Alessandro Reina, che sottoscrive la presente per conferma e ratifica ed elegge domicilio presso il mio studio in Bari, via Vito Nicola De Nicolò 7, espongo quanto segue.

- con D.D. 1881 del 24.4.2013, il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica (DICATECh) del Politecnico di Bari ha indetto una procedura di selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito della Convenzione attuativa stipulata con la SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari, e finalizzata allo studio di caratterizzazione geologica, idrogeologica, geomorfologica e territoriale macroarea Italia meridionale;
- l'oggetto del contratto consiste nella *“Raccolta ed analisi di dati raccolta ed analisi di dati geologici, geomorfologici, litostratigrafici, idrogeologici e geotecnici per la caratterizzazione della macroarea meridionale; definizione dei rapporti stratigrafici anche mediante la realizzazione di sezioni geolitologiche schematiche di varia scala; caratterizzazione litostratigrafica, idrogeologica e geotecnica di dettaglio su aree circoscritte ritenute di particolare interesse, anche attraverso attività da svolgere in sito; redazione della cartografia di base in riferimento ai tematismi della geologia, geomorfologia, idrogeologia e geotecnica; redazione di una Relazione di Sintesi del lavoro svolto”*;
- alla selezione pubblica è consentita la partecipazione, ai sensi dell'art. 4 del bando, anche dei laureati in ingegneria civile, edile e ambientale, **sebbene le attività, oggetto del contratto di collaborazione** siano di esclusiva competenza del geologo e non possano essere svolte alternativamente da altre figure professionali; in particolare, gli ingegneri non sono abilitati a svolgerle;
- infatti, il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328, che detta tra l'altro la disciplina dell'esercizio

della professione di ingegnere, all'art. 46 elenca le attività professionali di competenza di tale figura professionale: “1. *Le attività professionali che formano oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di cui all'articolo 45, comma 1: a) per il settore 'ingegneria civile e ambientale': la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio*”;

- come può constatarsi, tra tali attività non figura alcuna di quelle oggetto del contratto di collaborazione in esame, che possono essere effettuate solo da geologi professionisti iscritti al relativo Albo professionale, ai sensi dell'art. 41 DPR 5 giugno 2001, n. 328;
- l'avviso pubblico del DICATECh, nei termini ora evidenziati, risulta quindi illegittimo nonché del tutto illogico, tenuto conto del fatto che all'art. 2 espressamente si specifica che “*La collaborazione sarà espletata personalmente dal candidato selezionato*”; quindi, ammettendo la partecipazione alla selezione pubblica anche di professionisti non abilitati allo svolgimento delle prestazioni richieste, potrebbe verificarsi la circostanza, qualora l'incarico non fosse affidato ad un geologo, che già all'atto della stipula del contratto di collaborazione, la prestazione del collaboratore selezionato potrebbe essere tecnicamente e professionalmente impossibile o abusivamente svolta;
- si aggiunga che le modalità di attribuzione dei punteggi per i titoli e per il colloquio tendono a favorire candidati completamente privi di requisiti professionali ed esperienza pratica nelle attività, oggetto della collaborazione; invero, l'art. 7 del bando assegna un massimo 20 punti per i titoli di studio e un massimo di 40 punti per “*esperienze e conoscenze riferibili a quelle previste dal bando*”, ma con un punteggio minimo di ammissione al colloquio di 35 punti, mentre poi assegna un punteggio massimo di 40 punti per il colloquio;
- vi è dunque un'evidente squilibrio in questa modalità di distribuzione dei punteggi per titoli e colloquio, che premia maggiormente l'esito del colloquio rispetto al possesso di titoli e requisiti, che, come detto, sono tecnicamente e giuridicamente necessari allo svolgimento delle attività; una siffatta disciplina è palesemente viziata per illogicità e contraddittorietà;
- sotto altro profilo, emerge un ulteriore profilo di illegittimità in ordine al compenso previsto per la collaborazione: l'art. 1 del bando, infatti, prevede, tra le altre, attività di studio e classificazione su aree di particolare interesse, da svolgere *in loco*, mentre l'art. 3 prevede che il compenso complessivo lordo per la collaborazione è pari ad € 20.000,00, comprensivo anche di eventuali rimborsi spese; ciò significa che tutte le spese che il candidato prescelto sosterrà per le attività fuori sede non saranno rimborsate ed anzi verranno considerate alla stregua di un compenso, anche sul piano fiscale; di qui la non adeguata remunerazione dell'incarico in questione;
- tanto premesso,

CONSIDERATO

che il bando in esame, per come formulato, è manifestamente viziato e lede altresì

gravemente le prerogative e gli interessi della categoria professionale alla cui tutela è istituzionalmente preposto lo scrivente Ordine, dal momento che i geologi professionisti sono i soli abilitati dalla legge a svolgere le attività oggetto della collaborazione; pertanto,

INVITA

Il Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica, in persona del Direttore pro-tempore, a sospendere con effetto immediato la selezione pubblica ed, in particolare, i colloqui previsti per il 14 maggio 2013, a fine di rettificare la disciplina del bando secondo i rilievi sopra evidenziati, eliminandone ogni profilo di illegittimità qui rilevato;

DIFFIDA

Il Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale del Territorio Edile e di Chimica, in persona del Direttore pro-tempore, dal procedere ulteriormente con i colloqui e dal non adempiere a quanto sopra richiesto, sin d'ora rappresentando che in mancanza non ci si potrà esimere dal tutelare doverosamente in ogni sede, anche giudiziaria, i legittimi diritti ed interessi alla cui tutela l'Ordine scrivente è preposto.

Distinti saluti.

avv. Marco Lancieri

dott. geol. Alessandro Reina
Presidente dell'Ordine Regionale
dei Geologi della Puglia

